

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma generica da Giovanni Jelmini, Paolo Beltraminelli e Fabio Regazzi per il Gruppo PPD "Associazioni a scopo ideale: innalzare le soglie d'imposizione sull'utile e sul capitale. Lo Stato sostenga fattivamente il volontariato"

del 21 febbraio 2010

#### **Premessa**

Negli ultimi anni l'Autorità fiscale cantonale assoggetta alle imposte le persone giuridiche, incluse tutte le associazioni, anche quelle di volontariato. Nella risposta all'interrogazione del 29 agosto 2010 "Rifugi alpini e società escursionistiche da tassare?", il Consiglio di Stato spiega come quest'obbligo d'imposizione è stato introdotto nella Legge tributaria (LT) cantonale ed è regolato sia nella Legge federale in materia (LIFD) sia nella Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e Comuni, che contempla un'interpretazione estremamente restrittiva del concetto di "scopo pubblico o di utilità pubblica".

Il Legislatore cantonale ha perciò tradotto questo disposto in legge prevedendo il pagamento delle imposte cantonale e federale per tutte le associazioni che realizzano un utile superiore a fr. 5'000.- e per le associazioni il cui capitale è superiore a fr. 50'000.-.

#### **Nel passato recente: esenzione degli enti che perseguono scopi ideali**

Giova a questo punto ricordare che nel passato recente era in vigore un'esenzione nel pagamento dei tributi per le associazioni che svolgono attività importanti nell'interesse generale della società. Infatti, nel 1985, nell'ambito della modifica di alcune disposizioni della Legge tributaria il Governo aveva proposto (e il Parlamento aveva approvato l'anno successivo) un messaggio che chiedeva l'esenzione dalle imposte ordinarie sul reddito e sulla sostanza, risp. delle imposte di successione e donazione per tutti gli enti che perseguono scopi di interesse pubblico o di esclusiva utilità pubblica nel Cantone (M 2980 del 9 ottobre 1985). Nella definizione di "utilità pubblica" per il beneficio dell'esenzione il Legislatore aveva applicato il seguente criterio: «*enti la cui azione è volta al di fuori dell'ente medesimo, a favore di terzi e persone non identificate in precedenza in modo individuale*». Nel commento che accompagna questa proposta si legge: «*Il Governo ha reputato che questi enti operano con scopo di interesse pubblico poiché chiaramente essi svolgono una funzione pubblica che contribuisce in modo sostanziale sia alla determinazione delle condizioni generali in cui opera l'economia del nostro Paese sia al funzionamento del nostro sistema politico*»<sup>1</sup>.

#### **Favorire le associazioni d'interesse generale**

Una visione - quella contenuta nel messaggio sopraccitato - che a nostro parere dovrebbe continuare a guidare la Divisione delle contribuzioni chiamata ad applicare la Legge tributaria. In altre parole, se l'obbligo di assoggettamento è in linea con la legge federale, non si capisce però perché nella prassi (di competenza cantonale) il Consiglio di Stato non abbia optato per limiti meno restrittivi.

Secondo il PPD, un innalzamento delle soglie d'imposizione nei confronti delle associazioni che nel passato recente venivano definite a "scopo ideale"<sup>2</sup> si giustifica poiché diverse di

---

<sup>1</sup>M 2980 del 9 ottobre 1985, p. 28.

<sup>2</sup>Nel M 2980 del 1985 si definivano associazioni a scopo ideale e altruistico le associazioni sportive (alpinismo, escursionismo, ginnastica, calcio, nuoto, disco su ghiaccio, tennis, sci, pallacanestro, golf...), società per il tempo libero (foto, cine, ornitologiche, micologiche, ...), società amatoriali (canto, teatro,

queste svolgono attività importanti nell'interesse generale della società e particolarmente nel campo della prevenzione, dello svago, della musica, dei passatempo... Inoltre, se da un lato i tributi pagati da queste associazioni sono globalmente irrilevanti per le casse del Cantone, si tratta pur sempre di un onere finanziario e amministrativo notevole per queste realtà che vivono grazie al contributo volontario dei propri membri.

Per completezza ricordiamo che delle modifiche alla LT del 1985 il Consiglio di Stato ha mantenuto la possibilità di esenzione per queste associazioni per quel che riguarda le donazioni e le successioni, due ambiti non contemplati dal Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e Comuni.

### **Richieste PPD: importante aumento delle soglie e maggiore supporto al volontariato**

Alla luce di quanto esposto, il Gruppo PPD chiede, in applicazione dell'art. 98 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, di adottare gli opportuni provvedimenti legislativi volti ad:

- **innalzare le soglie d'imposizione da 5'000.- a 30'000.- franchi per l'utile, e da 50'000.- a 300'000.- franchi per il capitale, ritenuto che è facoltà del Cantone fissare tali limiti.**

Parimenti il Gruppo PPD invita il Dipartimento responsabile e la Divisione delle contribuzioni a essere maggiormente attenti e sensibili nei confronti di queste associazioni che organizzano attività e creano strutture ricreative nelle Valli del Cantone grazie a prestazioni, in larghissima misura volontarie, dei propri soci. In questo ambito occorre che le Autorità siano di maggiore supporto alle associazioni nell'espletare le formalità burocratiche inerenti alle imposte. È ad esempio opportuno che le associazioni siano convocate per essere orientate sui loro eventuali obblighi fiscali, per ricevere informazioni su come procedere affinché la "questione fiscale" non diventi un ostacolo al presente e al futuro dell'attività. Lo Stato dovrebbe evitare di demotivare il volontariato o ostacolarlo con eccessive procedure burocratiche.

Per il Gruppo PPD:

Giovanni Jelmini

Paolo Beltraminelli

Fabio Regazzi